



Città di Asti

Settore Affari Istituzionali e Legali

Servizio Affari Legali

FOGLIO CONDIZIONI

PER CONFERIMENTO PATROCINIO LEGALE DEL COMUNE DI ASTI NEL RICORSO PROMOSSO INNANZI AL T.A.R. PIEMONTE R.G. 863/2019 PER L'ANNULLAMENTO DELLA NUOVA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1641 DEL 02.08.2019

PREMESSO

che con determinazione dirigenziale n. 46 del 16.01.2020, è stato affidato il patrocinio legale in oggetto all'Avv. Alessandro Mazza, congiuntamente e disgiuntamente agli Avv. Manuela Sanvido e Daniela Mistretta, del Foro di Torino, e di seguito indicati come "Professionisti",

ART. 1 – NATURA E OGGETTO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE

L'attività professionale ha per oggetto l'assistenza, la rappresentanza ed il patrocinio legale in favore del Comune di Asti, il cui Sindaco è stato autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale n. 618 del 23.12.2019 a costituirsi nel ricorso innanzi al T.A.R. Piemonte R.G. 863/2019, con cui la controparte ha chiesto l'annullamento della nuova aggiudicazione definitiva, tramite procedura ristretta, della concessione del "servizio di ristorazione a basso impatto ambientale per le mense scolastiche ed i centri diurni socio terapeutici riabilitativi del Comune di Asti", di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1641 del 02.08.2019, nonché di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenti.

ART. 2 – SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE

I Professionisti assicureranno la rappresentanza processuale dell'Ente, mediante apposito mandato *ad litem* conferito dal Sindaco, previamente autorizzato dalla Giunta Comunale ad avvalersi del patrocinio legale di avvocato esterno.

L'attività professionale comprende anche l'eventuale assistenza e predisposizione di atti di transazione della controversia, nonché di pareri che si rendessero necessari relativamente al presente giudizio; in tal caso il Comune di Asti resta tuttavia libero di determinarsi autonomamente in merito al parere fornito.

I Professionisti si impegnano a comunicare per iscritto all'Amministrazione comunale, prima del deposito in giudizio di atti difensivi, la linea difensiva ipotizzata e successivamente a trasmetterle gli atti predisposti e depositati nonché i provvedimenti resi in corso di causa, tenendola informata sull'andamento del procedimento in questione.

I Professionisti, nell'adempimento di questo patrocinio legale, potranno avvalersi, qualora necessario:

- di un domiciliatario, che individueranno e pagheranno direttamente, indicando la relativa spesa nel compenso forfettario, secondo quanto previsto al successivo art. 4;
- di consulente/i tecnico/i secondo quanto stabilito al successivo art. 5.

Il Comune di Asti si impegna a mettere a disposizione dei Professionisti la documentazione necessaria per lo svolgimento del patrocinio legale in oggetto.

I Professionisti dichiarano, altresì, che non ricorre alcuna situazione di incompatibilità con l'assunzione del patrocinio in questione.

ART. 3 – DURATA

I Professionisti si impegnano a patrocinare il Comune nel contenzioso indicato all'art. 1 del presente atto fino al termine del giudizio, salvo eventuali casi di revoca o di dismissione del mandato, debitamente motivati.

ART. 4 - COMPENSO

In caso di liquidazione delle spese legali in sentenza a carico delle controparti o definite a carico delle controparti in sede di diversa conclusione della causa e da queste controparti pagate direttamente ai

Professionisti, il Comune di Asti nulla avrà da corrispondergli a titolo di compenso professionale, salvo che l'importo liquidato in sentenza sia inferiore all'importo pattuito e sotto indicato; in tal caso il Comune sarà tenuto a corrispondere complessivamente ai Professionisti la sola eventuale differenza tra quanto liquidato in sentenza e quanto pattuito.

Diversamente, in caso di mancata liquidazione a carico delle controparti o in caso di mancato pagamento da parte delle controparti medesime, nonostante richiesto, il corrispettivo dovuto complessivamente dal Comune di Asti ai Professionisti sarà pari ad € 7.295,60 (somma comprensiva di spese di domiciliazione e trasferte, rimborso forfettario, C.P.A. ed I.V.A., al lordo della ritenuta d'acconto), da intendersi per l'intera procedura, come da proposta di compenso professionale presentata in data 18.10.2019, salvo ulteriori spese che dovessero rendersi necessarie in corso di causa.

Per qualunque ragione il patrocinio legale in questione non venisse svolto fino al termine del giudizio, il predetto compenso professionale massimo verrà proporzionalmente ridotto e limitato all'attività effettivamente svolta, che dovrà essere dettagliata in parcella.

Ai Professionisti saranno inoltre rimborsate le eventuali spese sostenute per:

- eventuale pagamento contributo unificato, notificazione e registrazione sentenza, e comunque ogni spesa necessaria per legge ai fini del presente patrocinio legale;
- consulente/i tecnico/i di parte, qualora in corso di causa abbia dovuto farvi ricorso, secondo quanto successivamente stabilito al seguente articolo 5.
- domiciliatario, qualora necessario.

Il Comune di Asti non è tenuto a rimborsare tali spese qualora siano state direttamente rimborsate ai Professionisti dalla controparte tenuta.

Il Comune di Asti, qualora richiesto dai Professionisti, si impegna a corrispondergli un acconto sul compenso pattuito, di norma non superiore al 20% dello stesso, che verrà restituito al Comune di Asti nel caso in cui il compenso fosse posto a carico e pagato dalla controparte soccombente.

Il compenso ai Professionisti, se posto a carico dell'Ente, verrà liquidato dopo aver verificato l'esatto

adempimento della prestazione, previa presentazione della fattura elettronica, da pagarsi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della stessa fattura, che dovrà essere inviata per mezzo del Sistema di Interscambio (Codice Univoco Ufficio UF5DLZ), indicando sulla fattura la determinazione dirigenziale di affidamento ed il relativo numero di impegno di spesa.

ART. 4 BIS – COMPENSO PER EVENTUALI AFFIDAMENTI DI PATROCINIO LEGALE PER POSSIBILI ULTERIORI GRADI DI GIUDIZIO

I Professionisti si impegnano, qualora gli fosse affidato anche il patrocinio legale dell'Ente per eventuali ulteriori gradi di giudizio relativamente al contenzioso in oggetto, a richiedere, un compenso professionale massimo non superiore al 20% rispetto a quello proposto per il presente grado di giudizio.

Per il resto trova applicazione quanto previsto dal precedente art. 4.

ART. 5 – CONSULENZE TECNICHE DI PARTE

Nel caso in cui, nel corso dell'espletamento del patrocinio legale in questione, si rendesse necessario fare ricorso a consulenze tecniche di parte, i Professionisti potranno avvalersi di tecnico/i dagli stessi individuato/i, dopo averne data comunicazione al Comune ed averne ottenuto il relativo assenso.

Al fine di consentire al Comune di poter effettuare le proprie valutazioni in merito al rilascio o meno dell'assenso richiesto e di poter adottare gli atti necessari per il finanziamento della relativa spesa, i Professionisti dovranno tempestivamente comunicare al Comune le ragioni per cui si rende necessario il ricorso a tale/i consulenza/e tecnica/che, il nominativo del tecnico individuato e l'ammontare del compenso pattuito (che di norma dovrà risultare dall'applicazione di tariffe professionali non superiori a quelle minime eventualmente vigenti).

In ogni caso al pagamento delle prestazioni del/dei consulente/i tecnico/i dovranno provvedere i Professionisti affidatari del presente patrocinio, al quale il Comune rimborserà la relativa spesa secondo l'importo pattuito e risultante dalla comunicazione relativa al rilascio dell'assenso di cui sopra.

ART. 6 – ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE

I Professionisti dispongono di polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale, i cui riferimenti sono di seguito riportati.

Compagnia Assicuratrice UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.

Numero di polizza 1/59927/122/154868301/1

Data scadenza Polizza 26.03.2020

Massimale per ciascun sinistro 4.000.000,00

Massimale per anno assicurativo 4.000.000,00

I Professionisti si impegnano a mantenere questa copertura assicurativa o altra analoga per tutta la durata dell'attività professionale in questione, comunicando tempestivamente al Comune di Asti ogni variazione della stessa.

ART. 7 – NORME FINALI

La sottoscrizione del presente atto equivale ad accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento del patrocinio legale in oggetto.

Il presente atto sarà oggetto di pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di Asti ai sensi della normativa sulla trasparenza amministrativa.

Il presente atto vale sino alla conclusione del patrocinio legale con lo stesso affidato.

Per quanto non previsto dal presente atto le parti rinviano alle norme del Codice Civile, a quelle proprie dell'Ordinamento Professionale degli Avvocati ed alle altre disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 8 - CODICE DI COMPORTAMENTO

I Professionisti si impegnano ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento del Comune di Asti, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 633 del 17.12.2013 e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Asti (<https://comune.asti.it>) nella sezione "Regolamenti", oltre a quelli di cui al D.P.R. 16.04.2013, n. 62 - "Regolamento recante codice di

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anch'esso pubblicato sul citato sito istituzionale del Comune di Asti.

La mancata osservanza dei predetti obblighi di condotta, previamente e motivatamente contestata ai Professionisti, comporterà la risoluzione del relativo contratto ed il risarcimento dei danni.

In ogni caso, qualora il contratto in questione fosse risolto, i Professionisti saranno comunque tenuti a svolgere con specifica diligenza e correttezza il presente servizio fino alla sua sostituzione con un nuovo Professionista e da quel momento revocato il mandato *ad litem* a suo tempo conferito dal Sindaco.

Il compenso del Professionista sarà limitato agli atti e agli adempimenti compiuti fino alla revoca del mandato.

ART. 9 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla esecuzione del presente contratto sarà competente il Foro di Asti.

Nel caso le parti intendano avvalersi del procedimento di mediazione, la domanda di mediazione dovrà essere proposta innanzi ad un organismo di mediazione con sede legale in Piemonte e sede operativa nella provincia di Asti.

ART. 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali forniti sono utilizzati e trattati unicamente per le finalità previste dal presente atto e sono conservati secondo le disposizioni legislative vigenti in materia di tutela dei dati personali, come da informativa allegata al presente atto.

ART. 11 - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

I Professionisti hanno l'obbligo di porre in essere tutti gli adempimenti, relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente atto, ai sensi dell'art. 3 L. 13/08/2010, n. 136.

A tal proposito, dovranno comunicare al Comune di Asti gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, accesso presso una Banca o presso la società Poste Italiane s.p.a. entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni

finanziarie relative alla presente convenzione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Il professionista si impegna inoltre a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Tutti i pagamenti relativi al patrocinio legale oggetto di questo atto devono pertanto essere registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 L. 136/2010 il presente contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie ad essa afferenti venissero eseguite senza avvalersi di conti correnti dedicati aperti presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a. e del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Asti,

Letto, approvato e sottoscritto.

I PROFESSIONISTI

Avv. Alessandro MAZZA

(firmato digitalmente)

Avv. Manuela SANVIDO

(firmato digitalmente)

Avv. Daniela MISTRETTA

(firmato digitalmente)

Per approvazione espressa e concordata delle clausole di cui agli artt. 8, 9 e 11 del presente atto.

I PROFESSIONISTI

Avv. Alessandro MAZZA

(firmato digitalmente)

Avv. Manuela SANVIDO

(firmato digitalmente)

Avv. Daniela MISTRETTA

(firmato digitalmente)